

RIALLACCIO ALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO: CONSEGUENZE

Corte di Cassazione, sez. II, 28 gennaio 2004, n. 1558

In materia di condominio negli edifici, incombe al condomino, che abbia ottenuto il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato, l'onere di chiedere al condominio di poter (nuovamente) allacciare la propria unità immobiliare all'impianto comune e di sopportarne la relativa spesa.